

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

#### Ordinanza speciale n. 68 del 21 dicembre 2023

ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del 2020, avente per oggetto "Interventi di ricostruzione dell'ex Monastero Corpus Domini in Comune di Macerata".

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, Sen. Avv. Guido Castelli nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2023, registrato dalla Corte dei Conti in data 18 gennaio 2023, al n. 235;

**Viste** le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, con le quali è stato dichiarato e successivamente esteso lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che tra il 24 agosto 2016 ed il 17 gennaio 2017 hanno colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

**Visto** l'articolo 1, commi 988, lett. b) e 990 della legge 145 del 2018, con cui lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2019 e la gestione straordinaria finalizzata alla ricostruzione fino al 31 dicembre 2020;

**Visto** l'articolo 1, comma 1, D.L. n. 123 del 2019, con cui lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2020;

**Visto** l'articolo 57, commi 1 e 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, che ha disposto l'ulteriore proroga dello stato di emergenza e della gestione straordinaria fino al 31 dicembre 2021;

**Visto** l'articolo 1, commi 449 e 450 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con cui lo stato di emergenza e la gestione straordinaria sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2022;

**Visto** l'articolo 134 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, con cui lo stato di emergenza e la gestione straordinaria sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2023;

**Visto** il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016*", convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 9 (d'ora in avanti "decreto legge n. 189 del 2016");

**Visto** in particolare l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120, in particolare l'articolo 11, comma 2, il quale attribuisce al Commissario straordinario il compito di individuare con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario può nominare fino a due sub Commissari, responsabili di uno o più interventi;

**Visto** l'articolo 6 del citato decreto legge n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020;

Vista l'ordinanza del 6 dicembre 2023, n. 159, con la quale è stata disciplinata l'organizzazione della Struttura centrale del Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

Visto in particolare l'articolo 3 della richiamata ordinanza n. 159 del 2023;

**Vista** l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 recante "Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120", come modificata con ordinanza n.114 del 9 aprile 2021 e successivamente con ordinanza n. 123 del 2021;

**Visti** il decreto in data 15 gennaio 2021 n. 3, e i decreti in data 18 gennaio 2021, n. 7 e n. 8, con cui il Commissario ha rispettivamente nominato i sub Commissari e gli esperti per il supporto e la consulenza al Commissario straordinario per tutte le attività connesse alla realizzazione degli interventi di cui al richiamato articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020;

#### Considerato che:

- ai sensi dell'articolo 1, comma 4, dell'ordinanza n. 110 del 2020 "Tramite le ordinanze in deroga di cui al comma 2, il Commissario straordinario: a) individua le opere e i lavori, pubblici e privati, urgenti e di particolare criticità, con il relativo cronoprogramma; b) individua il soggetto attuatore idoneo alla realizzazione dell'intervento; c) determina le modalità accelerate di realizzazione dell'intervento da parte del soggetto attuatore, nel rispetto dei principi di cui al successivo articolo 2; d) individua il sub-commissario competente, ai sensi del successivo articolo 4 della presente ordinanza";
- ai sensi dell'articolo 1, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020 "Ai fini di quanto previsto al comma 1, per ciascun intervento il Commissario straordinario adotta specifica ordinanza, d'intesa con i Presidenti di Regione, con la quale indica le normative che si possono derogare per pervenire ad una immediata attuazione degli interventi, la copertura finanziaria, il relativo

soggetto attuatore ai sensi del successivo articolo 6 e ogni altra disposizione necessaria per l'accelerazione degli interventi di ricostruzione. Tale ordinanza assumerà la denominazione di "ordinanza speciale ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del 2020" e avrà una propria numerazione";

- ai sensi dell'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza n. 110 del 2020, "Fermo restando quanto previsto all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, il Commissario straordinario, d'intesa con i Presidenti di Regione e su proposta dei Sindaci per quanto di loro competenza, può disporre, mediante le ordinanze di cui all'articolo 1, ulteriori semplificazioni e accelerazioni nelle procedure di affidamento e di esecuzione di lavori, servizi o forniture o incarichi di progettazione degli interventi e delle opere urgenti e di particolare criticità, anche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE";
- ai sensi dell'articolo 2, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020, "Le ordinanze in deroga, anche ove contengano semplificazioni procedurali, sono emanate in forza delle necessità e urgenza della realizzazione degli interventi di ricostruzione, nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori";
- ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020, "Le ordinanze in deroga possono altresì riguardare le norme organizzative, procedimentali e autorizzative, anche stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, che determinano adempimenti non strettamente richiesti dai principi inderogabili del diritto europeo, tra cui le normative urbanistiche e tecniche, di espropriazione e occupazione di urgenza e di valutazione ambientale, di usi civici e demani collettivi, nel rispetto dei principi inderogabili di cui al comma 1; possono inoltre riguardare le previsioni della contrattazione collettiva nazionale (CCNL) con riferimento alla possibilità di impiegare i lavoratori su più turni al fine di assicurare la continuità dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori. Le previsioni del presente comma rivestono carattere di generalità ai fini dell'adozione delle specifiche ordinanze derogatorie di cui all'articolo 1, che hanno carattere di specialità";
- ai sensi dell'articolo 3, comma 1 dell'ordinanza n. 110 del 2020, "al fine di accelerare la ricostruzione dei centri storici e dei nuclei urbani dei comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, individuati dall'ordinanza n. 101 del 2020, il Commissario straordinario può disporre, con l'ordinanza di cui all'articolo 1, sulla base di una proposta da approvare con apposita delibera consiliare, anche ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 3, dell'ordinanza 22 agosto 2020, n. 107, le procedure necessarie per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori dei centri storici, o di parti di essi, e dei nuclei urbani identificati dai comuni con il programma straordinario di ricostruzione. Con la medesima ordinanza di cui all'articolo 1 è altresì possibile approvare il bando di gara unitario, distinto per lotti, di opere e lavori pubblici comunali nonché individuare le modalità di coinvolgimento dei soggetti proprietari";
- ai sensi dell'articolo 3, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020 "con le ordinanze

commissariali in deroga è determinata ogni misura necessaria per l'approvazione del progetto complessivo da porre in gara e sono definite le procedure di affidamento dei lavori, il programma di cantierizzazione dell'intervento unitario, gli eventuali indennizzi e le compensazioni da riconoscere in favore dei proprietari di unità immobiliari non ricostruite o delocalizzate";

- ai sensi dell'articolo 3, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020, "con le ordinanze di cui all'articolo 1 è altresì possibile, anche attraverso un concorso di progettazione di cui all'articolo 152 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'affidamento contestuale della progettazione e, analogamente, dei lavori di esecuzione per singoli lotti degli interventi pubblici individuati come prioritari con delibera del consiglio comunale";

#### Viste:

- l'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020 recante "Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché di disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica";
- l'ordinanza n. 112 del 23 dicembre 2020 recante "Approvazione degli schemi di convenzione con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. INVITALIA e con Fintecna S.p.A. per l'individuazione del personale da adibire alle attività di supporto tecnico- ingegneristico e di tipo amministrativo contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria";

**Viste** la nota acquisita alla struttura commissariale con prot. CGRTS-0056408-A-18/12/2023 di ERDIS Marche, con la quale si chiede l'attivazione dei poteri speciali in relazione all'ex Monastero Corpus Domini in Comune di Macerata, ad oggi inagibile a causa del sisma del 2016, come risulta da ordinanza sindacale n. 73 del 28/02/2017;

**Visti** gli esiti dell'istruttoria condotta congiuntamente dagli Uffici dell'USR Marche, di ERDIS e dalla struttura del Sub-Commissario, come risultanti dalla relazione del sub Commissario Allegato n.1 alla presente Ordinanza;

Considerato altresì che sussistono i presupposti di criticità e urgenza per l'attivazione dei poteri speciali in relazione all'intervento in oggetto per i seguenti motivi:

- da scheda di rilevamento del danno GdL MIBACT del 23/02/2017 e da scheda AeDES risulta che l'immobile presenta danni che arrivano, per taluni corpi di fabbrica, anche a rilevare danni gravi/gravissimi di livello L4;
- ERDIS Marche, l'Ente che gestisce i servizi per il Diritto allo studio destinati agli studenti delle Università marchigiane, ha individuato l'immobile in oggetto come adeguato alla funzione di studentato universitario e ha quindi predisposto un progetto esecutivo per lavori di restauro e risanamento conservativo con miglioramento sismico e riqualificazione energetica dello stesso;
- l'intervento permetterebbe a ERDIS la realizzazione di un nuovo studentato con un elevato standard qualitativo e comfort abitativo, nel rispetto del bene e mantenendo pertanto le caratteristiche distributive, strutturali e architettoniche del bene monumentale. La realizzazione dell'intervento risponde quindi alle seguenti esigenze specifiche di riduzione della significativa carenza di posti letto rilevabile nella regione, così rispondendo ad un'esigenza concreta per la realtà maceratese e contrastando lo spopolamento del territorio;

- tale intervento consentirebbe inoltre di recuperare un immobile tutelato quale bene culturale ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004, per i quali sussistono specifici obblighi di conservazione a carico della proprietà;
- ERDIS ha partecipato al bando D.M. 1257/2021 che prevedeva il finanziamento di interventi volti alla creazione/rifunzionalizzazione/ristrutturazione di fabbricati adibiti o da adibire a studentati universitari. Il progetto è rientrato tra quelli finanziati nella graduatoria approvata con D.M. 1488 del 6/11/2023 ed è in attesa della pubblicazione in GURI del Decreto che renderà efficaci i termini di attuazione dell'intervento. Tale circostanza rende necessaria e urgente l'integrazione delle risorse provenienti dal suddetto bando al fine di consentire l'acquisto dell'immobile in oggetto e il successivo completamento degli interventi previsti, in quanto le tempistiche previste dal finanziamento assegnato di cui al D.M. 1257/2021 impongono, a seguito della pubblicazione sul GURI del D.M. 1488 del 6/11/2023 e a pena di decadenza dal finanziamento, di acquistare l'immobile entro 90 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione della graduatoria e di realizzare il progetto entro e non oltre il 31/12/2025, così che si rende necessario avviare le procedure di affidamento dei lavori con immediatezza e facendo ricorso a misure di semplificazione;

**Considerato** che tale situazione rende gli interventi oggetto della presente ordinanza urgenti e non più procrastinabili, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, al fine di ripristinare condizioni di vita ordinaria;

**Ritenuto** pertanto di approvare l'intervento sopra indicato in Comune di Macerata, come meglio dettagliato dall'Allegato n. 1 alla presente ordinanza;

Considerato che il prezzo di acquisto dell'immobile è pari a € 3.300.000,00, di cui € 2.475.000,00 a carico del bando MUR e € 825.000,00 a carico dell'ERDIS e che l'intervento in oggetto, in base al progetto esecutivo redatto dall'ERDIS, prevede un importo complessivo di quadro tecnico economico per i lavori e le somme a disposizione, sulla base di una condivisione con l'USR Marche e la struttura commissariale, risulta stimato in € 10.269.311,22 al netto dell'acquisto e degli arredi che sommano € 3.764.550,00 e risultano a carico di MUR ed ERDIS, da confermare a seguito dell'approvazione del progetto esecutivo in sede di conferenza speciale dei servizi, ove verrà acquisito il parere di congruità tecnico economico da parte dell'USR Marche;

**Considerato** che si rende dunque necessario stanziare l'importo complessivo di € 3.951.011,47 a valere sulla presente Ordinanza;

**Considerato** che ERDIS ha manifestato la disponibilità a curare l'attuazione dell'intervento in oggetto e che già il M.U.R., nel concedere il finanziamento, ha riconosciuto la competenza di ERDIS attribuendo un significativo punteggio all'esperienza di tale soggetto quale richiedente, in relazione al fatto che proprio siffatta esperienza costituiva criterio significativo per l'attribuzione dei punteggi di cui al bando D.M. 1257/2021;

Considerato che la Direzione generale della Struttura commissariale ha verificato la disponibilità delle risorse finanziarie nella contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legge n.189 del 2016;

**Acquisita** l'intesa nella cabina di coordinamento del 20 dicembre 2023 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;

**Visti** gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante.

#### **DISPONE**

#### Art. 1

#### ((Individuazione degli interventi di particolare criticità ed urgenza)

- 1. Ai sensi delle norme e delle disposizioni richiamate in premessa, è individuato e approvato come urgente e di particolare criticità l'intervento di restauro e risanamento conservativo con miglioramento sismico e riqualificazione energetica dell'ex Monastero Corpus Domini in Comune di Macerata. Il suddetto intervento è meglio descritto nell'Allegato n. 1 alla presente ordinanza, con il relativo cronoprogramma, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, ed è di seguito riassuntivamente indicato con relativa stima desunta dal progetto esecutivo formulato da ERDIS, da confermare a seguito dell'approvazione in conferenza speciale dei servizi.
- 2. Gli interventi sopra descritti presentano carattere di criticità ed urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, per i seguenti motivi, come evidenziati dalla relazione del sub Commissario, redatta a seguito dell'istruttoria congiunta con ERDIS e USR Marche:
- da scheda di rilevamento del danno GdL MIBACT del 23/02/2017 e da scheda AeDES risulta la presenza di quattro unità strutturali come meglio descritte nell'allegato 1, con due livelli operativi L1 e due livelli operativi L4;
- ERDIS Marche è l'Ente che gestisce i servizi per il Diritto allo studio destinati agli studenti delle Università marchigiane, ed ha individuato l'immobile in oggetto come adeguato alla funzione di studentato universitario, predisponendo un progetto esecutivo per lavori di restauro e risanamento conservativo con miglioramento sismico e riqualificazione energetica dello stesso;
- l'intervento permetterebbe a ERDIS la realizzazione di un nuovo studentato con un elevato standard qualitativo e comfort abitativo, nel rispetto del bene e mantenendo pertanto le caratteristiche distributive, strutturali e architettoniche del bene monumentale. La realizzazione dell'intervento risponde quindi alle seguenti esigenze specifiche di riduzione della significativa carenza di posti letto rilevabile nella regione, così sovvenendo ad un'esigenza concreta per la realtà maceratese, contrastando lo spopolamento del territorio e ripristinando condizioni di vita ordinaria;
- tale intervento consentirebbe inoltre di recuperare un immobile tutelato quale bene culturale ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004, per i quali sussistono specifici obblighi di conservazione a carico della proprietà;
- ERDIS ha partecipato al bando D.M. 1257/2021 che prevedeva il finanziamento di interventi volti alla creazione/rifunzionalizzazione/ristrutturazione di fabbricati adibiti o da adibire a studentati universitari. Il progetto è rientrato tra quelli finanziati nella graduatoria approvata con D.M. 1488 del 6/11/2023 ed è in attesa della pubblicazione in GURI del Decreto che renderà efficaci i termini di attuazione dell'intervento. Tale circostanza rende necessaria e urgente l'integrazione delle risorse provenienti dal suddetto bando al fine di consentire l'acquisto dell'immobile in oggetto e il successivo completamento degli interventi previsti, in quanto le tempistiche previste dal finanziamento assegnato di cui al D.M. 1257/2021 impongono, a seguito della pubblicazione sul GURI del D.M. 1488 del 6/11/2023 e a pena di decadenza dal finanziamento, di acquistare l'immobile entro 90 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione della graduatoria e di realizzare il

progetto entro e non oltre il 31/12/2025, così che si rende necessario avviare le procedure di affidamento dei lavori con immediatezza e facendo ricorso a misure di semplificazione.

3. Al fine di assicurare la pronta attuazione degli interventi necessari, in base all'istruttoria compiuta congiuntamente dai rappresentanti dell'USR Marche, di ERDIS e dal sub Commissario incaricato, nell'Allegato n. 1 alla presente ordinanza sono indicati le singole opere e i lavori previsti, l'ubicazione, la natura e tipologia di intervento e gli oneri complessivi, comprensivi anche di quelli afferenti all'attività di progettazione, alle prestazioni specialistiche derivanti dall'effettuazione dell'intervento e delle altre spese tecniche.

### Art. 2 (Designazione e compiti del sub Commissario)

- 1. Per il coordinamento degli interventi di cui alla presente ordinanza è individuato, in ragione delle sue competenze ed esperienze professionali, l'Ing. Gianluca Loffredo quale sub Commissario.
- 2. Ai fini dell'attuazione della presente ordinanza il sub Commissario coordina l'intervento in oggetto.
- 3. Il sub Commissario, supportato dal nucleo degli esperti di cui all'articolo 5 dell'ordinanza 110 del 2020:
- a) cura i rapporti con le Amministrazioni territoriali e locali, connessi alla realizzazione degli interventi nonché le relazioni con le autorità istituzionali;
- b) coordina l'attuazione degli interventi assicurando il rispetto del cronoprogramma;
- c) indice la conferenza di servizi speciale di cui all'articolo 6 della presente ordinanza;
- d) provvede all'espletamento di ogni attività amministrativa, tecnica ed operativa, comunque finalizzata al coordinamento e alla realizzazione degli interventi, adottando i relativi atti.

### Art. 3 (Individuazione del soggetto attuatore)

- 1. ERDIS Marche è individuato come soggetto attuatore per gli interventi di cui all'articolo 1.
- 2. Ai fini di cui al comma 1, ERDIS Marche è considerato idoneo ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 110 del 2020 per le motivazioni di cui in premessa, in quanto ha attestato di disporre di un'idonea struttura organizzativa per la gestione degli appalti, con adeguato organico tecnico, tale da consentire la gestione diretta dell'intervento in oggetto.
- 3. Per le attività di assistenza tecnica, giuridica e amministrativa, anche di tipo specialistico, connesse alla realizzazione degli interventi, il soggetto attuatore può avvalersi, con oneri a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare, di professionalità individuate ai sensi dell'articolo 15, comma 6 e dell'articolo 41, comma 15 del decreto legislativo n. 36 del 2023.
- 4. Ai fini dell'accelerazione degli interventi, il soggetto attuatore potrà eventualmente procedere alla esternalizzazione di tutte o parte delle attività tecniche necessarie alla realizzazione degli interventi, tra cui la direzione dei lavori di cui all'articolo 114, comma 2, del decreto legislativo n. 36 del 2023, nel rispetto delle norme di legge vigenti in tema di conflitto di interessi.

#### (Struttura di supporto al complesso degli interventi)

- 1. Per il supporto dei processi tecnici e amministrativi di attuazione del complesso degli interventi, presso il soggetto attuatore opera una struttura coordinata dal sub Commissario.
- 2. La struttura di cui al comma 1 è composta da professionalità qualificate, interne ed esterne, ove occorresse anche dotate di competenze con riguardo ai beni culturali, individuate anche ai sensi di quanto disposto dall'articolo 6, comma 1, secondo periodo, dell'ordinanza n. 110 del 2020 e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di incompatibilità e conflitto di interesse.
- 3. Le professionalità esterne di cui al comma 2, il cui costo è ricompreso nel limite del 2% dell'importo dei lavori, nelle more dell'attivazione delle Convenzioni di cui all'articolo 8, ultimo capoverso, dell'ordinanza n. 110 del 2020, possono essere individuate dal sub Commissario:
  - a) mediante affidamento diretto dei servizi di supporto nel limite di euro 150.000,00 nel caso di affidamento di servizi ad operatori economici;
  - b) mediante avviso da pubblicarsi per almeno 10 giorni e valutazione comparativa dei curricula, nel caso di incarichi di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001;
  - c) senza procedura comparativa, nelle ipotesi di cui all'articolo 2 dell'ordinanza speciale n.29 del 31 dicembre 2021.
- 4. A seguito dell'individuazione delle professionalità esterne di cui al comma 3, il soggetto attuatore provvede, previa verifica dei requisiti, alla stipula dei relativi contratti o a conferire appositi incarichi di lavoro autonomo ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 2001. I relativi oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.

#### Art. 5 (Modalità di esecuzione degli interventi. Disposizioni organizzative, procedimentali e autorizzative)

- 1. Per i motivi di cui in premessa e allo scopo di consentire l'accelerazione e la semplificazione delle procedure e l'adeguamento della tempistica di realizzazione degli interventi al cronoprogramma, ferma restando la possibilità di fare ricorso alle procedure previste dal decreto legislativo n. 36 del 2023 e dalle ordinanze del Commissario straordinario n. 109 e 110 del 21 novembre 2020, il soggetto attuatore può realizzare gli interventi di cui all'articolo 1 secondo le seguenti modalità semplificate, nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli da 1 a 12 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori:
  - a) per i contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, è consentito l'affidamento diretto ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. b) del decreto legislativo n. 36 del 2023, fermo restando il rispetto del principio di rotazione;
  - b) per i contratti di lavori di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023 è consentito, in deroga all'articolo 50, comma 1, lett. a) del decreto legislativo n. 36 del 2023, l'affidamento diretto, fermo restando il rispetto del principio di rotazione;

- c) per i contratti di lavori è consentito comunque ricorrere alla procedura negoziata senza bando di cui all'articolo 76 del decreto legislativo n. 36 del 2023, in deroga all'articolo 50, comma 1, lett. c) del decreto legislativo n. 36 del 2023, e fino alla soglia di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso riportante l'esito della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati.
- 2. Il soggetto attuatore, d'intesa con il sub Commissario, individua le opere per cui applicare i processi di rendicontazione della sostenibilità degli edifici in conformità a protocolli energetico ambientali, rating system nazionali o internazionali, avendo ad obiettivo il raggiungimento delle relative certificazioni di sostenibilità.
- 3. Al fine di ridurre i tempi di gara, in deroga all'articolo 108 comma 3 del decreto legislativo n. 36 del 2023, il soggetto attuatore può ricorrere, indipendentemente dall'importo posto a base di gara, al criterio di aggiudicazione sulla base del prezzo più basso per lavori di importi inferiori alle soglie di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023.
- 4. Il soggetto attuatore, ai sensi dell'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2023 può affidare i lavori ponendo a base di gara il progetto di fattibilità tecnica ed economica. In tal caso, entro e non oltre trenta giorni dall'approvazione dei progetti, il soggetto attuatore autorizza l'esecuzione delle prestazioni oggetto di contratto sotto riserva di legge.
- 5. Nei limiti della soglia di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, gli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura per la ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere di cui alla presente ordinanza, possono essere oggetto di partizione qualora, pur avendo più omogeneità tipologiche e funzionali, siano relativi ad attività autonome e separabili, ivi inclusi i casi di particolare specializzazione tecnica che richiedono la presenza di diverse e specifiche professionalità o le ipotesi di recupero modulare di un unico edificio per renderlo fruibile in tempi più rapidi.
- 6. Per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, è facoltà del soggetto attuatore procedere alla stipula dei contratti anche in deroga al termine dilatorio di cui all'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2023 per le procedure indicate dalle lettere a), b) e c) del comma 1 del presente articolo.
- 7. Il soggetto attuatore può decidere che le offerte siano esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti applicando la procedura di cui all'articolo 107, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2023 anche per le procedure negoziate senza bando di cui all'articolo 76 del decreto legislativo n. 36 del 2023.
- 8. Il soggetto attuatore può ricorrere agli strumenti di modellazione elettronica dei processi anche per importi diversi da quelli di cui all'articolo 43 del decreto legislativo n. 36 del 2023.
- 9. Per gli interventi di cui al comma 1 dell'art. 1 le norme tecniche delle costruzioni NTC2018 sono applicate come linee guida non cogenti.
- 10. Al fine di garantire massima capacità produttiva in fase di espletamento dei lavori, il soggetto attuatore può inserire nei capitolati il doppio turno di lavorazione, anche in deroga ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale (CCNL), al fine di assicurare la continuità dei

cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori. Il ricorso al doppio turno di lavorazione deve essere inserito nell'offerta economica.

- 11. Al fine di portare a compimento i lavori nei tempi programmati, l'articolo 5 del decreto legge n. 76 del 2020 si applica fino a conclusione degli interventi di cui all'ordinanza in oggetto.
- 12. Il soggetto attuatore può prevedere nelle procedure di gara la gestione e consegna dei lavori per parti funzionali secondo le esigenze acceleratorie e le tempistiche del cronoprogramma ravvisate congiuntamente al sub Commissario.
- 13. La progettazione, oltre a quanto previsto dall'articolo 41, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2023, è intesa anche ad assicurare la massima contrazione dei tempi di realizzazione dei lavori.
- 14. Ove ne sussistano le condizioni, è possibile procedere alla realizzazione dei lavori pubblici nelle singole frazioni attraverso appalti unitari, suddivisi in lotti prestazionali o funzionali, ai sensi dell'articolo 58 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e come previsto dall'art. 3, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020.
- 15. Per quanto non espressamente derogato dalla presente ordinanza, agli interventi di cui alla presente ordinanza si applicano le norme del codice dei contratti pubblici, approvato con decreto legislativo n. 36 del 2023, le disposizioni del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, come convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le disposizioni del decreto legge n. 77 del 31 maggio 2021, come convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108, ove ancora applicabili e più favorevoli.
- 16. Al fine di accelerare l'approvazione dei progetti e la cantierizzazione degli interventi oggetto della presente ordinanza, il soggetto attuatore può procedere all'occupazione d'urgenza ed alle eventuali espropriazioni o asservimenti, adottando tempestivamente i relativi decreti in deroga alle procedure di cui al d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, procedendo alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli, anche con la sola presenza di due testimoni della Regione o degli enti territoriali interessati e fermo restando quanto disposto in materia di tutela dei diritti dei proprietari e di indennità di esproprio. La data e l'orario del sopralluogo finalizzato alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso sono rese note a mezzo di avviso da pubblicarsi per almeno 10 giorni sull'Albo pretorio del Comune che assume valore di notifica a tutti i soggetti interessati.
- 17. Le disposizioni di cui al precedente comma 16 si applicano anche nel caso in cui si verifichi la mancata corrispondenza catastale tra la proprietà dell'opera pubblica e quella dell'area sulla quale insiste.
- 18. A fini acceleratori è possibile procedere in deroga al Regio decreto 30 novembre 1923 n. 3267, articoli 7 e 17, e legge 6 dicembre 1991, n. 394, articolo 13 e Titolo III, nei limiti di quanto strettamente necessario per la realizzazione e il ripristino della viabilità e delle opere di urbanizzazione.

### Art. 6 (Conferenza dei servizi speciale)

1. Al fine di accelerare e semplificare ulteriormente l'attività amministrativa, in deroga all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni, è istituita la Conferenza

di servizi speciale, che opera ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 7 dell'ordinanza n. 110 del 2020.

- 2. La conferenza è indetta dal sub Commissario, che la presiede e ne dirige i lavori, i quali 17 possono svolgersi anche in modalità telematica. La conferenza speciale si svolge, di norma, in forma simultanea e in modalità sincrona.
- 3. I lavori della conferenza si concludono, in deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data dell'indizione della stessa.
- 4. La determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dal sub Commissario, sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni coinvolte. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto del procedimento. Il dissenso manifestato in sede di conferenza dei servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.
- 5. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la questione, in deroga all'articolo 14-quater, comma 3, della legge n. 241 del 1990, è rimessa alla decisione del Commissario, che si pronuncia entro quindici giorni, previa intesa con la Regione o le Regioni interessate, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la Regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. Se l'intesa non è raggiunta entro sette giorni, il Commissario può comunque adottare la decisione.
- 6. I pareri, le autorizzazioni, i nulla-osta o altri atti di assenso, comunque denominati, necessari alla realizzazione degli interventi successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 2, sono resi dalle Amministrazioni competenti entro trenta giorni dalla richiesta e, decorso inutilmente tale termine, si intendono acquisiti con esito positivo.
- 7. La Conferenza di cui al presente articolo opera per tutta la durata degli interventi di cui all'articolo 1.

### Art. 7 (Collegio consultivo tecnico)

1. Per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura che dovessero insorgere in corso di esecuzione dei singoli contratti relativi all'intervento unitario, e per l'intera durata degli interventi, il soggetto attuatore, sentito il sub Commissario, può costituire il collegio consultivo tecnico di cui all'articolo 215 del decreto legislativo n. 36 del 2023, con le modalità

ivi previste, anche per i contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023.

- 2. Allo scopo di garantire unitarietà e continuità nella gestione dell'intervento complessivo, ai fini della composizione del collegio consultivo tecnico di ciascun contratto di cui alla presente 18 ordinanza, il soggetto attuatore preferibilmente designa sempre i medesimi soggetti quali propri componenti per la partecipazione alle relative sedute, in deroga al comma 8, dell'articolo 6, del decreto legge n. 76/2020.
- 3. In caso di disaccordo tra le parti, il presidente del collegio consultivo tecnico è nominato dal Commissario straordinario secondo le modalità previste all'articolo 5, comma 3, dell'ordinanza n. 109 del 2020; in caso di mancata costituzione dell'elenco previsto dal richiamato articolo 5, comma 3, dell'ordinanza n. 109 del 2020, il presidente è nominato dal Commissario straordinario con le modalità dal medesimo individuate.
- 4. Alle determinazioni del collegio consultivo tecnico si applica la disciplina di cui agli articoli 261 e 217 del decreto legislativo n. 36 del 2023.
- 5. Il soggetto attuatore, sentito il sub Commissario, individua prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto le specifiche funzioni e i compiti del collegio consultivo tecnico. Con riferimento al compenso da riconoscere ai componenti del collegio consultivo tecnico, trova applicazione l'articolo 5, comma 5, dell'ordinanza n.109 del 2020. I compensi dei membri del collegio sono computati all'interno del quadro economico dell'opera alla voce "spese impreviste".

### Art. 8 (Disposizioni finanziarie)

- 1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede nel limite massimo di € 3.951.011,47, che trovano tutti copertura a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilità, come da importi dettagliati all'articolo 1 della presente ordinanza.
- 2. L'importo da finanziare per singolo intervento è determinato all'esito dell'approvazione del progetto nel livello definito per ciascun appalto.
- 3. Fatte salve le modifiche preventivamente individuate nei documenti di gara ed eventuali ulteriori esigenze strettamente connesse alla realizzazione della singola opera, le eventuali disponibilità finanziarie possono essere utilizzate:
  - a) per il completamento dell'opera da cui le stesse si sono generate; in tal caso il sub Commissario autorizza il soggetto attuatore all'utilizzo delle predette disponibilità finanziarie;
  - b) per il completamento degli interventi su altri edifici tra quelli di cui all'articolo 1, anche a copertura di eventuali maggiori costi dei singoli interventi; in tal caso il sub Commissario autorizza, con proprio decreto e su delega del Commissario straordinario, l'utilizzo delle disponibilità finanziarie su proposta del soggetto attuatore.
- 4. Ai fini di quanto previsto al comma 3:
  - a) le disponibilità finanziarie su interventi relativi a singoli edifici derivanti da ribassi d'asta sono rese immediatamente disponibili nella misura dell'80% dell'importo;

- b) all'esito del collaudo sono rese disponibili tutte le disponibilità finanziarie maturate a qualsiasi titolo sul quadro economico.
- 5. Nel caso in cui le disponibilità finanziarie di cui al comma 3 non fossero sufficienti a coprire gli scostamenti tra gli importi degli interventi programmati e quelli effettivamente derivanti dall'approvazione dei progetti e dai relativi computi metrici, ai relativi oneri si provvede con le risorse del "Fondo di accantonamento per le ordinanze speciali" di cui all'articolo 3 dell'ordinanza 19 n. 114 del 9 aprile 2021; in tal caso, il Commissario straordinario, con proprio decreto, attribuisce le risorse necessarie per integrare la copertura finanziaria degli interventi programmati.
- 6. Ove non ricorra l'ipotesi di cui al comma 5, le eventuali economie che residuano al termine degli interventi di cui all'articolo 1, tornano nella disponibilità del Commissario straordinario.
- 7. Agli interventi in possesso dei requisiti per il riconoscimento degli incentivi del decreto interministeriale 16 febbraio 2016 da parte del Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. si applica l'articolo 8 dell'ordinanza 109 del 2020 ai fini della rideterminazione degli importi e del concorso alla copertura finanziaria conseguente agli incentivi provenienti dal conto termico.

#### Art. 9 (Dichiarazione d'urgenza ed efficacia)

- 1. In considerazione della necessità di procedere tempestivamente all'avvio degli interventi individuati come urgenti e di particolare criticità, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'articolo 33, comma 1, quarto periodo, del decreto legge n.189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).
- 2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016.

Il Commissario straordinario Sen. Avv. Guido Castelli



# Presidenza del Consiglio dei Ministri Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Il Sub Commissario

## RELAZIONE ISTRUTTORIA ALL'ORDINANZA SPECIALE ENTE REGIONALE DIRITTO ALLO STUDIO (ERDIS)

Dicembre 2023









# Presidenza del Consiglio dei Ministri Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Il Sub Commissario

#### **SOMMARIO**

1. PREMESSA	1
2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE E STORICO	2
3. DESCRIZIONE INTERVENTO	4
4. CRITICITÀ ED URGENZA	6
5. CRONOPROGRAMMA ATTIVITÀ	7
6. PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA	7



Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Il Sub Commissario

#### 1. PREMESSA

La presente relazione ha lo scopo di analizzare l'intervento proposto dall' Ente Regionale Diritto allo Studio (ERDIS) per l'adozione di un'Ordinanza Speciale (O.S.). I dati a fondamento dell'istruttoria sono stati estratti dalle note e relazioni pervenute dall'ERDIS, comunicati e notificati alla struttura commissariale mediante atti protocollati al n. CGRTS-0056408-A-18/12/2023. Vengono evidenziate le criticità ed urgenze, lo stato di attuazione delle procedure, le dotazioni finanziarie e le deroghe specifiche per poter semplificare e accelerare i loro tempi di attuazione. La verifica della stima economica è stata condivisa con l'ing. Michele Pompili RUP del procedimento per conto dell'ERDIS e dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Marche (USR Marche). Il ruolo di soggetto attuatore è affidato all'ERDIS che provvederà all'affidamento dell'esecuzione dei lavori secondo le modalità previste dall'impianto derogatorio dell'Ordinanza Speciale.



Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Il Sub Commissario

#### 2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE E STORICO

L'edificio oggetto di intervento è l'ex monastero Corpus Domini di via Leopoldo Armaroli n. 11 a ridosso delle mura di cinta del centro storico del comune di Macerata, ricadente nella "Zona di interesse storico artistico", art. 14 del P.R.G. del comune di Macerata.




Fig. 1 - Ortofoto con indicazione dell'edificio oggetto di intervento.




Fig. 2 - Estratto PRG comune di Macerata con evidenza dell'edificio oggetto di intervento.



Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Il Sub Commissario

Dalle informazioni storiche a disposizione risulta essere stato edificato per conto della famiglia maceratese dei Bugi intorno agli inizi del XVII secolo, inizialmente residenza del proprio casato, poi donata all'ordine religioso delle Domenicane; nel 1800 ebbe un transitorio a seguito delle leggi napoleoniche nel quale fu destinato a caserma per poi passare alla proprietà del comune di Macerata dopo l'annessione allo Stato italiano fino ai primi anni del XX secolo nel quale fu riacquisito dall'ordine religioso delle Domenicane, comunità delle suore di clausura chiamate "Monachette" di Macerata, che lo custodirono ed utilizzarono come luogo per conseguire le funzioni vocative fino al 2002, anno in cui l'ordine religioso ha realizzato una nuova struttura conventuale in località Vergini di Macerata nel quale si è trasferita per poi vendere il complesso ad un privato di Macerata.

L'edificio a partire dal 1750 fino al 1795 è stato oggetto di tre interventi di ampliamento che ne hanno definito la conformazione pervenuta ad oggi. Per effetto del D.M. 11 gennaio 1985 "Monastero delle Domenicane del Corpus Domini", ai sensi dell'art. 4 della L. 1089/1939, è stato formalmente applicato all'edificio il vincolo di bene culturale tutelato (in vigore ai sensi dell'art.128, c. 2 del D.Lgs. 42/2004); l'edificio ricade nella Classe A1 del P.R.C.S. (Piano di Recupero del Centro Storico) di Macerata.




Fig. 3 - Estratto del P.R.C.S. del comune di Macerata con evidenza dell'edificio oggetto di intervento.

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. 06 67799200 Sede operativa Roma Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. 06 67795118 Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. 0746 1741925



Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Il Sub Commissario

#### 3. DESCRIZIONE INTERVENTO

L'edificio, composto da quattro U.S. (unità strutturali) è stato danneggiato dal sisma del 2016 e dichiarato inagibile con Ordinanza sindacale 73 de1 28/02/2017 (Prot. CGRTS-0056811-A-19/12/2023), presenta una scheda di rilevamento del danno GdL MIBACT del 23/02/2017 (Prot. n. CGRTS-0056811-A-19/12/2023) e una scheda AeDES con esito E (edificio inagibile, Allegato D del documento protocollato al n. CGRTS-0056807-A-19/12/2023) e possiede valutazione preventiva dei L.O. (Livelli Operativi) con esito favorevole da parte dell'USR per ciascuna delle U.S. di cui si compone l'aggregato (Prot. n. CGRTS-0056806-A-19/12/2023). Per ciascuna U.S. così come individuata nella figura n.4 si riportano i livelli operativi:

- U.S. A = L.O. L4;
- U.S. B = L.O. L1;
- U.S. C = L.O. L4;
- U.S. D = L.O. L1.




Fig. 4 - Pianta seminterrato con evidenza della suddivisione delle U.S..

Lo stato di avanzamento dell'attuazione dell'intervento è quello della verifica ai fini della validazione del progetto di livello esecutivo; ERDIS ha provveduto ad ottenere, nell'ambito dell'istituto della conferenza dei servizi convocata ai sensi dell'art. 14 della L. 241/1990, i pareri



Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Il Sub Commissario

favorevoli nell'ambito delle diverse discipline di cui sono competenti i vari enti preposti al relativo rilascio; a tal fine si riporta il verbale di conferenza dei servizi e i relativi pareri risultanti dall'allegato B del documento protocollato al n. CGRTS-0056807-A-19/12/2023). Il progetto prevede un intervento di restauro e risanamento conservativo con miglioramento sismico e riqualificazione energetica per la realizzazione di alloggi per studenti secondo le disposizioni previste dal D.M. 1256 del 30 novembre 2021, allegato A "Standard minimi qualitativi e linee guida relative ai parametri tecnici ed economici". I posti alloggio garantiti saranno n. 91 distribuiti in 27 camere doppie e 37 singole tra il corpo principale (U.S. B) e la dependance (U.S. D), oltre ai seguenti locali: una sala studio e una biblioteca nel piano seminterrato, una sala polifunzionale localizzata all'interno della ex chiesa (U.S. A), ambienti per la preparazione e consumazione dei pasti, depositi vari, lavanderia, archivio e magazzino. Il giardino interno sarà ripristinato cercando di ricreare gli spazi e le essenze arboree dei tempi della gestione delle Monachette. Dal punto di vista strutturale il livello di sicurezza finale previsto dall'intervento è pari al 60% del livello di sicurezza previsto dalle norme tecniche delle costruzioni, NTC2018, per gli edifici di nuova realizzazione.



Fig. 4 - Foto del giardino interno privato dell'edificio.



Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Il Sub Commissario



Fig. 5 - Foto interna alla ex chiesa.

#### 4. CRITICITÀ ED URGENZA

Per quanto concerne gli aspetti di criticità ed urgenza occorre evidenziare che ad oggi la proprietà dell'edificio è privata ed ERDIS ha sottoscritto con il venditore un contratto preliminare di compravendita condizionato alla disponibilità delle risorse finanziarie necessarie al completamento dell'intervento (Allegato C del documento protocollato al n. CGRTS-0056807-A-19/12/2023); il finanziamento relativo al bando MUR (D.M. 1275/2021) prevede tra le condizioni di decadimento dell'aggiudicazione del bando che il beneficiario deve provvedere sia all'acquisto dell'immobile che alla dimostrazione della disponibilità dell'intera somma necessaria al completamento dell'intervento entro novanta giorni dalla pubblicazione in G.U.R.I. (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana) della graduatoria di assegnazione dei finanziamenti (D.M. 1488/2023, attualmente non ancora pubblicato). Ulteriore condizione del bando MUR è la dimostrazione della conclusione degli interventi entro il 31/12/2025 (Art. 8, comma 4 del bando MUR). Ulteriore fattore di criticità ed urgenza si riconosce nella concreta carenza di offerta di posti letto per studenti



Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016 Il Sub Commissario

fuorisede della realtà universitaria di Macerata; infatti dai dati forniti da ERDIS, attestati con delibera di CdA di ERDIS n. 35 del 13 maggio 2022 ed utilizzati come presupposto per la partecipazione al bando MUR, emerge che al momento gli studenti fuori sede nell'Università di Macerata sono 927 contro una offerta di posti alloggio pari a 352, da cui si evince un deficit di 575 posti letto. In ultimo, ma non per importanza, vi è il tema di riqualificazione di un immobile tutelato ai sensi del D.Lgs. 42/2004 ubicato in posizione strategica nel centro storico del comune di Macerata.

#### 5. CRONOPROGRAMMA ATTIVITÀ

Il cronoprogramma delle attività estratto dai documenti progettuali d'intervento può essere così sintetizzato. Si rappresenta che ERDIS acquisirà la proprietà dell'aggregato, come meglio specificato nel paragrafo delle criticità ed urgenze, in forza di un contratto di compravendita (allegato C del documento protocollato al n. CGRTS-0056807-A-19/12/2023)

INTERVENTO "EX MONASTERO	ACQUISTO IMMOBILE	AFFIDAMENTO LAVORI	ESECUZIONE LAVORI	COLLAUDO	
CORPUS DOMINI"	30	180	700	90	

#### 6. PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

L'intervento presenta tre distinte fonti di finanziamento erogate da:

- M.U.R. (Ministero dell'Università e della Ricerca);
- Struttura Commissario Sisma 2016;
- ERDIS.

Occorre evidenziare che l'attuale proprietà avrebbe diritto al contributo della ricostruzione privata essendo l'edificio in questione inagibile con nesso di causalità con il sisma dichiarato e verificato. Secondo le disposizioni del T.U.R.P. (Testo Unico della Ricostruzione Privata) ai sensi dell'Ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 del Commissario alla ricostruzione del Sisma 2016,



Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Il Sub Commissario

ERDIS in collaborazione con l'USR ha provveduto a produrre una simulazione del costo convenzionale sulla base degli esiti dei livelli operativi per ciascuna delle unità strutturali nell'ambito delle categorie di fattispecie ritenute beneficiarie di un contributo, ai sensi della Parte III Capo I del TURP, "edificio collabente" vincolato ai sensi del D.Lgs 42/2004. Tale importo risulta pari a € 3.993.371,52 al netto dell'IVA (documento protocollato al n. CGRTS-0056810-A-19/12/2023). Di seguito si riporta una sintesi delle risorse economiche suddivise in lavori, somme a disposizione e spese relative all'acquisto dell'immobile e agli arredi.

ENTI	COMMISSARIO SISMA 2016	MUR	ERDIS	TOTALE	
MACRO VOCI	FINANZIAMENTO				
LAVORI	€ 2.067.072,87	€ 4.559.717,25	€ 0,00	€ 6.626.790,12	
SPESE TECNICHE	€ 1.883.938,60	€ 939.300,98	€ 819.281,53	€ 3.642.521,10	
ACQUISTO IMMOBILE E ARREDI	€ 0,00	€ 2.788.488,75	€ 976.061,25	€ 3.764.550,00	
TOTALE	€ 3.951.011,47	€ 8.287.506,98	€ 1.795.342,78	€ 14.033.861,22	

Sulla base del quadro tecnico economico descritto all'allegato F del documento protocollato al n. CGRTS-0056807-A-19/12/2023, la quota di risorse afferenti alla contabilità speciale ex. art. 4, c. 3 del D.L. 189/2016 è pari a € 3.951.011,47 risultando quindi inferiore al valore dell'importo del costo convenzionale calcolato sulla base del TURP.

Roma, 19/12/2023

il Sub Commissario

Ing. Gianluca Loffredo

LOFFREDO GIANLUCA 20.12.2023 10:12:11 GMT+01:00

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. 06 67799200 Sede operativa Roma Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. 06 67795118 Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. 0746 1741925